

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2026, n. 8-3107

Legge n. 119/2013 e L.R. n. 4 del 2016. Approvazione dei criteri per l'accesso ai finanziamenti di cui al DPCM 29.12.2025 per interventi a favore delle donne vittime di violenza, svolti dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio e per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello. Spesa di euro 2.185.712,77 (capitoli vari del bilancio finanziario gestionale...



Seduta N° 191

Adunanza 28 SETTEMBRE 2026

Il giorno 28 del mese di settembre duemilaventisei alle ore 10:50 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Gian Luca VIGNALE

DGR 8-3107/2026/XII

OGGETTO:

Legge n. 119/2013 e L.R. n. 4 del 2016. Approvazione dei criteri per l'accesso ai finanziamenti di cui al DPCM 29.12.2025 per interventi a favore delle donne vittime di violenza, svolti dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio e per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello. Spesa di euro 2.185.712,77 (capitoli vari del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026).

A relazione di: Chiarelli

Premesso che:

- il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119, individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, il “d) *potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza*”;

- la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4, recante “Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli” ha approvato all’articolo 6 l’istituzione dei Centri antiviolenza e all’articolo 7 delle Case Rifugio;

- l’Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di

Trento e di Bolzano e le Autonomie locali ha revisionato i requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;

- l'Intesa CU n. 15 del 25 gennaio 2024 , ha prorogato di 18 mesi il termine per l'adeguamento ai requisiti minimi dei centri Antiviolenza e delle case rifugio, così come nell'*intesa del 14 settembre 2022, Rep. atti n. 146/CU, alla luce delle criticità emerse nei primi 18 mesi di applicazione della stessa*;

- l'Intesa CU n. 129 del 10 settembre 2025, che ha prorogato di ulteriori 12 mesi il termine di cui all'*intesa del 14 settembre 2022, Rep. atti n. 146/CU sopra richiamata*;

- l'Intesa CU n. 101/CU del 23 luglio 2026, che ridefinisce in 84 mesi complessivi il termine per l'adeguamento ai requisiti minimi dei centri Antiviolenza e delle case rifugio, così come nell'*intesa del 14 settembre 2022, Rep. atti n. 146/CU, fino a settembre 2029*;

Premesso, inoltre, che:

- i 23 Centri antiviolenza e le 13 Case rifugio presenti in Piemonte e iscritti all'Albo regionale sono promossi, così come previsto dagli artt 6 e 7 della Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli " da:

- a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);

- b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza;

- c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Preso atto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2025 "Ripartizione tra le regioni, per l'anno 2025, delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere", sono stati approvati i criteri per l'assegnazione alle Regioni dei fondi per il sostegno ai Centri Antiviolenza ed alle Case Rifugio pubblici e privati esistenti in ogni Regione e l'importo assegnato alla Regione Piemonte ammonta a € 2.185.712,77.

Dato atto, come da verifiche del Settore regionale "Rapporti con il Terzo Settore, programmazione di interventi di supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale " della Direzione "Welfare", che:

- i Centri antiviolenza e le Case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, attraverso la definizione di protocolli territoriali quali strumenti per implementare la rete territoriale a sostegno dei Centri antiviolenza, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

- in sede di iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 8 della L.R. 4/2016, ai Centri Antiviolenza è stato richiesto di documentare la presenza di protocolli ed altri accordi a sostegno della rete territoriale antiviolenza di riferimento.

- al fine di accedere ai fondi di cui al DPCM sopra richiamato, il Settore regionale competente della

Direzione “Welfare” ha presentato, in data 31.3.2026, una scheda programmatica, successivamente integrata da comunicazione del 12.6.2026, recante le indicazioni di utilizzo dei fondi di cui trattasi, previa concertazione con il tavolo dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio, all’interno della riunione di coordinamento del 12.3.2026, e che la scheda è stata approvata dal Dipartimento Pari Opportunità, come da nota prot. n. 4646 del 16.6.2026, agli atti del citato Settore;

- ai sensi delle previsioni del DPCM del 29.12.2025, e della suddetta scheda programmatica, la quota di € 2.185.712,77 è stata ripartita come segue:

Azione	Finanziamento statale cap 153104
Sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza	€ 863.466,00
Sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale	€ 706.491,00
Sostegno per esigenze straordinarie e urgenti di accoglienza in emergenza	€ 307.877,88
Sostegno delle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello	€ 307.877,89
TOTALI	€ 2.185.712,77

Dato atto, altresì, che il citato Settore regionale ha condotto un’analisi tecnica finalizzata alla definizione dei criteri per il finanziamento delle attività per quanto riguarda i Centri Antiviolenza e le Case rifugio per le seguenti finalità:

- sostenere su tutto il territorio regionale le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, interventi e progetti personalizzati per la presa in carico, la protezione e l’accoglienza temporanea e l’avvio verso percorsi di autonomia, orientamento al lavoro e all’autonomia abitativa;
- sostenere i Centri nell’ambito delle Reti socio-sanitarie territoriali, per assicurare su ciascun territorio provinciale e metropolitano tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e punti di ascolto) e avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più case rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l’accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;
- sostenere l’attività delle Case Rifugio per assicurare, a titolo gratuito, protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minori, salvaguardane l’incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti da percorso personalizzato individuale;
- sostenere le Case Rifugio e i Centri Antiviolenza per le esigenze straordinarie ed urgenti di

accoglienza in emergenza (protezione I ° livello) e di soluzioni per l'accoglienza di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie;

- promuovere l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni, in particolare con l'implementazione o la stipula di nuovi protocolli che prevedano l'individuazione di uno o più Centri di riferimento a livello sovrazonale/provinciale, in grado di assicurare tutte le funzioni previste, anche attraverso il collegamento e la messa in rete con il centro capofila delle iniziative realizzate dagli altri sportelli e dalle organizzazioni presenti;

- consolidare il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522", promossa dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- favorire l'adeguamento dei Centri antiviolenza e Case rifugio iscritti all'Albo regionale alle nuove disposizioni sui requisiti minimi previsti dall'Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022, tenuto conto della proroga per un periodo di complessivi 84 mesi, fino a settembre 2029 per l'adeguamento ai requisiti minimi previsti da parte dei Centri e delle Case rifugio già esistenti definita con l'Intesa n. 101/CU del 23 luglio 2026.

Ritenuto pertanto:

- di recepire sul territorio regionale la «Ripartizione tra le regioni, per l'anno 2025, delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere», di cui al D.P.C.M. del 29.12.2025, secondo la scheda programmatica approvata dal Dipartimento Pari Opportunità, come da nota prot. n. 4646 del 16.6.2026 e descritta in premessa;

- di approvare i criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti, ai sensi della L. 119/2013 e della L.R. 4/2016 e del Regolamento regionale n. 10/R del 7.11.2016 come modificato dal Regolamento regionale n. 2 del 18.6.2020, al fine di assicurare l'espletamento di tutte le procedure necessarie alla concessione delle risorse dedicate, di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare i criteri per l'accesso ai finanziamenti in favore degli Enti titolari di Case Rifugio e/o Centri Antiviolenza, per il mantenimento di posti attivati e/o il supporto ai nuovi posti intesi come soluzioni di accoglienza in emergenza e per il sostegno delle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello ai sensi della L.119/2013, della L.R. 4/2016, del DPGR n. 10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020, dell'Intesa n. 146 del 14 settembre 2022 e s.m.i.", di cui all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato atto che:

- le richieste di finanziamento per la realizzazione degli interventi potranno essere proposte dai soggetti titolari dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio iscritti all'albo regionale di cui alla LR 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata, che abbiano presentato istanza di iscrizione entro il 30.9.2026;

- nel caso le eventuali istanze di iscrizione non diano luogo alla successiva iscrizione dei centri o

delle case rifugio, tali centri e case non saranno ammessi al riparto delle risorse per tutte le linee di finanziamento previste dal presente provvedimento.

Ritenuto pertanto di ripartire:

- la quota complessiva di € 863.466,00 destinata al sostegno dei Centri Antiviolenza esistenti, sulla base dei seguenti criteri:

- a) 60 % in quota uguale per ciascun Centro Antiviolenza iscritto all'albo regionale;
- b) 40 % in base alle donne in età superiore ai 14 anni seguite nell'anno 2025.

- la quota complessiva pari ad € 706.491,00 destinata al sostegno delle case rifugio esistenti, sulla base dei seguenti criteri:

- a) 60 % in quota proporzionale al numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla L.R. 1/2004 e s.m.i.;
- b) 40 % in base ad un coefficiente determinato dal numero di donne ospitate nel corso dell'anno 2025 in relazione alla durata dell'accoglienza di ciascuna;

- la quota di € 307.877,88, destinata al sostegno per esigenze straordinarie ed urgenti di accoglienza in emergenza, sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri:

- 50% da suddividere in quota uguale tra tutti i soggetti titolari dei posti;
- 30% da suddividere in base al numero di donne accolte nel corso del 2025;
- 20% da suddividere in base al numero di giornate complessive di accoglienza nel corso del 2025;

- la quota di € 307.877,89, destinata al sostegno delle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello, sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri:

- 50% da suddividere in quota uguale tra tutti i soggetti titolari dei posti;
- 20% da suddividere in base al numero di donne accolte nel corso del 2025;
- 30% da suddividere in base al numero di giornate complessive di accoglienza nel corso del 2025.

Dato atto che alla spesa di € 2.185.712,77 si fa fronte attraverso la quota del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnata alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al DPCM del 29.12.2025, quale quota del provvisorio d'entrata n. 23221 del 29/06/2026, iscritta in entrata sul capitolo 24105 e in spesa sul capitolo 153104 nell'ambito della MS 12 – PR 1204 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026.

Dato atto che:

- la quota, pari ad euro 2.185.712,77 attualmente allocata sul capitolo 153104, sarà oggetto di successive variazioni compensative nell'annualità 2026, tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento;

- nel prosieguo dell'esercizio, verificato l'avanzo di amministrazione vincolato, si provvederà a verificare la disponibilità di ulteriori risorse quali economie derivanti dai trasferimenti a valere su DPCM di annualità precedenti finalizzate alle medesime attività rivolte ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio e, in tal caso, a disporre l'assegnazione a sostegno dell'attività svolte dagli stessi, con apposito specifico provvedimento, al fine di incrementare il finanziamento relativo all'annualità

2026.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti, né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad € 2.185.712,77 sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024,

la Giunta regionale con voti unanimi,

Visti:

- la Legge 27 giugno 2013 n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011";
- la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";
- il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;
- il Regolamento attuativo dell'art. 25 della suddetta legge di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)".
- la DGR n. 8-4622 del 6 febbraio 2017 disciplinante le modalità di accesso all'Albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, istituito con L.R. 4/2016, art. 8;
- la D.G.R. n. 37-615 del 20.12.2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25.1.2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti e ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017";
- la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. 1-2209 del 9 febbraio 2026, avente per oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria".
- la L.R. 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie"

- la DGR n. 11-2973/2026/XII del 7 agosto 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie."

- la D.G.R. n. 14-2824/2026/XII del 13 luglio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Ventunesima variazione)";

delibera

1) di recepire sul territorio regionale la ripartizione del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui al DPCM 29.12.2025 "Ripartizione tra le regioni, per l'anno 2025, delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e del Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere", secondo la scheda programmatica approvata dal Dipartimento Pari Opportunità, come da nota prot. n. 4646 del 16.6.2026 e descritta in premessa;

2) di approvare i criteri per la concessione di contributi a favore dei Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio, disposti con DPCM 29.12.2025 in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, ai fini dell'attuazione della Legge n. 119/2013 e della L.R. n. 4 del 2016, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, come di seguito indicato:

- "Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti, ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 29.12.2025, della L.R. 4/2016, del DPGR n. 10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022 e s.m.i.", di cui all'Allegato 1);

- "Criteri per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno per esigenze straordinarie e urgenti di accoglienza in emergenza e di soluzioni per l'accoglienza di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie, ai sensi della L.119/2013, D.P.C.M. 29 dicembre 2025, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022 e s.m.i.", di cui all'Allegato 2);

2) di stabilire che, in applicazione di quanto previsto all'art. 7 comma 1 del come Regolamento regionale n. 10 del 2016, come modificato dal Regolamento regionale n. 2 del 18.6.2020, la somma complessiva di € 863.466,00 sarà assegnata con determinazione dirigenziale, al sostegno dei Centri Antiviolenza esistenti, sulla base dei seguenti criteri:

- a) 60 % da suddividere in quota uguale per ciascun Centro iscritto all'albo regionale;
- b) 40 % da suddividere in base alle donne in età superiore ai 14 anni seguite nell'anno 2025;

3) di stabilire che la somma complessiva pari ad € 706.491,00 destinata al sostegno delle case rifugio esistenti sarà assegnata con determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

- a) 60 % in quota proporzionale al numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla L.R. 1/2004 e s.m.i.;
- b) 40 % in base ad un coefficiente determinato dal numero di donne ospitate nel corso dell'anno 2025 in relazione alla durata dell'accoglienza di ciascuna;

4) di stabilire che la quota di € 307.877,88, destinata al sostegno per esigenze straordinarie ed urgenti di accoglienza in emergenza, sarà assegnata con le seguenti modalità:

- 50% da suddividere in quota uguale tra tutti i soggetti titolari dei posti;
- 30% da suddividere in base al numero di donne accolte nel corso del 2025;
- 20% da suddividere in base al numero di giornate complessive di accoglienza nel corso del 2025

5) di stabilire che la quota di € 307.877,88, destinata al sostegno delle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello, sarà assegnata con le seguenti modalità:

- 50% da suddividere in quota uguale tra tutti i soggetti titolari dei posti;
- 20% da suddividere in base al numero di donne accolte nel corso del 2025;
- 30% da suddividere in base al numero di giornate complessive di accoglienza nel corso del 2025.

6) che alla spesa complessiva di € 2.185.712,77, derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si fa fronte attraverso la quota del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al DPCM del 29.12.2025, attualmente iscritta in entrata sul capitolo 24105 e in spesa sul capitolo 153104 nell'ambito della MS 12 – PR 1204 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026;

7) che la somma sopraindicata, quota del provvisorio d'entrata n. 23221 del 29/06/2026, sarà oggetto di successive variazioni compensative nelle annualità 2026 tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento;

8) che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti, né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

9) di demandare al Dirigente competente della Direzione Welfare l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-3107-2026-All_1-allegato_1.pdf
DGR-3107-2026-All_2-allegato_2.pdf



- 2.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti, ai sensi della L.119/2013, del D.P.C.M. 29 dicembre 2025, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020, dell'Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022 e s.m.i.

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L 4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n. 10/R del 2016, del DPCM 29.12.2025 ed all'Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022 e s.m.i., ed in particolare al sostegno dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio esistenti sul territorio regionale.

b) Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene opportuno:

- sostenere su tutto il territorio regionale le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, interventi e progetti personalizzati per la presa in carico, la protezione e l'accoglienza temporanea e l'avvio verso percorsi di autonomia, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;
- sostenere i Centri nell'ambito delle Reti socio-sanitarie territoriali, per assicurare su ciascun territorio provinciale e metropolitano tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e punti di ascolto) e avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più case rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;
- sostenere l'attività delle Case Rifugio per assicurare, a titolo gratuito, protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minori, salvaguardane l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti da percorso personalizzato individuale;
- promuovere l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni, in particolare con l'implementazione o la stipula di nuovi protocolli che prevedano l'individuazione di uno o più Centri di riferimento a livello sovrazonale/provinciale, in grado di assicurare tutte le funzioni previste, anche attraverso il collegamento e la messa in rete con il centro capofila delle iniziative realizzate dagli altri sportelli e dalle organizzazioni presenti;
- consolidare il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità "1522", promossa dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- favorire l'adeguamento dei Centri antiviolenza e Case rifugio iscritti all'Albo regionale alle nuove disposizioni sui requisiti minimi previsti dall'Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022, tenuto conto della proroga per un periodo di complessivi 84 mesi, fino a settembre 2029 per l'adeguamento ai requisiti minimi previsti da parte dei Centri e delle Case rifugio già esistenti definita con l'Intesa n. 101/CU del 23 luglio 2026.

Le attività e gli interventi oggetto del finanziamento devono essere realizzati dai soggetti titolari dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio attivi sul territorio regionale, iscritti all'albo regionale di cui alla L.R. n. 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata, che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data del 30.9.2026.

Ciascuna richiesta di finanziamento deve essere formulata nell'ambito del protocollo territoriale già previsto e presentato ai fini dell'iscrizione all'albo regionale, che rappresenta lo strumento per implementare/consolidare la rete territoriale a sostegno del Centro Antiviolenza e di eventuali aggiornamenti successivi.

c) Entità dei finanziamenti

Concorrono all'attuazione del presente finanziamento le risorse pari ad € 1.569.957 a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L.119/2013 ed in base al D.P.C.M. 29 dicembre 2025.

Al fine di attuare un'allocazione equa delle risorse ed un tendenziale equilibrio territoriale dell'offerta dei servizi, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 comma 1 del DPGR n.10/R del 2016, come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020, sarà destinata ai Centri Antiviolenza esistenti la quota complessiva pari a € 863.466,00 ed al sostegno delle case rifugio esistenti la quota complessiva pari ad € 706.491,00.

d) Spese ammissibili

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

I. Per le attività dei Centri Antiviolenza:

A. Spese di personale: massimo 70%

B. Spese per materiali di consumo: massimo 10%

C. Affitto locali e utenze: massimo 10%

D. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: fino alla concorrenza dell'intero importo assegnato.

II. Per le attività delle case rifugio:

A. Spese di personale: massimo 70%

B. Spese per materiali di consumo: massimo 20%

C. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: fino alla concorrenza dell'intero importo assegnato.

e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

Con successiva Determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle proposte progettuali, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi, oltreché le tempistiche per la realizzazione dei progetti.

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed all'assegnazione delle risorse in base ai seguenti criteri, come stabilito da D.P.G.R. del 18 giugno 2020 n. 2/R:

I. per i Centri Antiviolenza esistenti e iscritti all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione entro il 30.9.2026 la quota complessiva di € 863.466,00 sulla base dei seguenti criteri:

- a) 60 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun Centro;
- b) 40 per cento da suddividere in base alle donne in età superiore ai 14 anni seguite nell'anno 2025;

II. per le Case rifugio autorizzate esistenti e iscritte all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione entro il 30.9.2026 la quota complessiva di € 706.491,00 sulla base dei seguenti criteri:

- a) 60 per cento da suddividere in quota proporzionale al numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla LR1/2004 e s.m.i.;
- b) 40 per cento da suddividere in base ad un coefficiente determinato dal numero di donne ospitate nel corso dell'anno 2025 in relazione alla durata in mesi dell'accoglienza.

f) Procedura per la presentazione delle domande di contributi

Con successiva Determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle domande di contributo, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi.

g) Concessione dei contributi

Con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente saranno disposti l'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti.

A seguito di presentazione e verifica delle rendicontazioni, che attestino le spese sostenute e gli interventi realizzati, sarà richiesta la restituzione di quote eventualmente non utilizzate rispetto al finanziamento assegnato ed erogato.

Al fine della presentazione delle rendicontazioni, dovrà essere prodotta la seguente documentazione, predisposta sulla base di appositi schemi regionali:

- 1) consuntivo finanziario delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, nel periodo di riferimento,
- 2) relazione attestante gli interventi realizzati.

h) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale.

La responsabile dell'istruttoria è la funzionaria Anna Ghioni.

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il procedimento amministrativo si concluderà entro 90 giorni, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

i) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Pari Opportunità, sia l'indicazione scritta seguente: “Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, in collaborazione con la Regione Piemonte”.

l) Verifiche e controlli

In sede di erogazione del finanziamento, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese rispetto al contributo concesso.

Nelle modalità di gestione dei controlli, al fine di ampliare il numero dei soggetti sottoposti a controllo, si stabilisce che:

- in caso di sorteggio di più Centri antiviolenza o di più Case rifugio appartenenti allo/a stesso/a Ente/Organizzazione titolare, si intende procedere ad uno o più ulteriori sorteggi;
- vengono esclusi dall'estrazione i Centri antiviolenza e la Casa rifugio estratti nell'ultimo controllo a campione relativo al finanziamento in oggetto.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini di spesa che dovranno corrispondere alla concessione dei contributi;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto, anche nei termini di durata temporale, salvo modifiche effettivamente necessarie concordate previamente con l'Amministrazione.

m) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

n) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti al Settore rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

A. i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite con LR 4/2016. I dati acquisiti a seguito del presente provvedimento, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;

B. l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

C. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;

D. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale;

E. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

F. i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni;

G. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel 011/432 1459) o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Criteri per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno per esigenze straordinarie e urgenti di accoglienza in emergenza e di soluzioni per l'accoglienza di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie, ai sensi della L.119/2013, D.P.C.M. 29 dicembre 2025, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e dell' Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022 e s.m.i.

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L 4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n. 10/R del 2016, del DPCM 29.12.2025 e delle Intese CU n. 146 del 14 settembre 2022 e s.m.i, in particolare al sostegno per esigenze straordinarie e urgenti di accoglienza in emergenza e di soluzioni per l'accoglienza di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie.

b) Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene opportuno prevedere il finanziamento di istanze presentate dai titolari delle Case Rifugio e dei Centri Antiviolenza finalizzate all'accoglienza in emergenza (protezione 1° livello) ed alla creazione/al sostegno soluzioni di accoglienza di secondo livello, collegati ai Centri Antiviolenza e/o alle case rifugio esistenti.

Soggetti proponenti:

- a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
- b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza, in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e delle Intese CU n. 146 del 2014 e s.m.i.
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Tutti i soggetti sopracitati che presentino istanza per le soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello devono essere titolari di Centri antiviolenza o Case rifugio iscritti/e all'Albo regionale o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione entro il 30.9.2026.

c) Entità dei finanziamenti

All'attuazione del presente Allegato, concorrono, a valere sulle risorse di natura statale per € 615.755,78, di cui € 307.877,88 per l'accoglienza in emergenza ed € 307.877,89 per l'accoglienza di secondo livello, collegati ai centri antiviolenza e/o alle case rifugio esistenti, sul cap. 153104, rispetto al quale si disporranno adeguate variazioni compensative nell'annualità 2026 tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento.

Si ritiene di ripartire la quota di € 307.877,88 per le soluzioni di accoglienza in emergenza con le seguenti modalità:

- 50% da suddividere in quota uguale tra tutti i soggetti titolari dei posti;
- 30% da suddividere in base al numero di donne accolte nel corso del 2025;

- 20% da suddividere in base al numero di giornate complessive di accoglienza nel corso del 2025.

Si ritiene di ripartire la quota di € 307.877,89 per l'accoglienza di secondo livello con le seguenti modalità:

- 50% da suddividere in quota uguale tra tutti i soggetti titolari dei posti;
- 20% da suddividere in base al numero di donne accolte nel corso del 2025;
- 30% da suddividere in base al numero di giornate complessive di accoglienza nel corso del 2025.

d) Spese ammissibili

I finanziamenti destinati al sostegno per esigenze straordinarie ed urgenti di accoglienza in emergenza sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per attrezzature: massimo 10%
- C. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: fino alla concorrenza dell'intero importo assegnato.

I finanziamenti per il sostegno alle soluzioni di accoglienza di II° livello sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

- A. Spese di personale: massimo 50%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 5%
- C. Spese per affitto locali: massimo 15%
- D. Spese per attrezzature: massimo 15%
- E. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: fino alla concorrenza dell'intero importo assegnato.

e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

Con successiva Determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle proposte progettuali, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi, oltreché le tempistiche per la realizzazione dei progetti.

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili per il sostegno per esigenze straordinarie e urgenti di accoglienza in emergenza per le donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie, sulla base dei seguenti criteri:

- le istanze devono essere collegate alle Case Rifugio ed ai Centri Antiviolenza già esistenti ed iscritti all'Albo regionale, o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione entro il 30.9.2026;

- ciascuna istanza può prevedere:

-l'attivazione/il potenziamento e la gestione di posti per l'accoglienza temporanea in emergenza di donne sole, con o senza figli e figlie, presso:

1. Centri Antiviolenza, in spazi dedicati;
2. Strutture alberghiere regolarmente funzionanti ed altre strutture ricettive attivate ed operative in base alla normativa vigente (a titolo esemplificativo: bed and breakfast, agriturismo), attraverso apposite convenzioni e la messa a disposizione, a cura del Centro Antiviolenza/della Casa rifugio, di personale di supporto formato, competente, ed possesso

di comprovata esperienza, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata e sicura per le donne ed eventuali altri ospiti della struttura.

3. Case rifugio già autorizzate ed iscritte all'albo, purché vi siano spazi da dedicare appositamente all'accoglienza in emergenza e protocolli adeguati ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza delle ospiti della casa rifugio e delle operatrici delle stesse.

Si prevede un cofinanziamento minimo obbligatorio ai fini dell'ammissibilità pari al 20% del costo totale previsto da ciascun Ente tramite valorizzazione risorse umane e strumentali e risorse economiche, proprie del proponente o di altri partner del progetto.

Analogamente, la Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili per le soluzioni per l'accoglienza di secondo livello, sulla base dei seguenti criteri:

- le istanze devono essere collegate a Centri Antiviolenza e Case Rifugio già esistenti ed iscritti all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro il 30.9.2026;

- ciascuna istanza può prevedere:

- l'attivazione/il potenziamento e la gestione di posti per l'accoglienza di secondo livello donne sole, con o senza figli e figlie, nell'ottica di una progressiva autonomia abitativa, presso:
- gruppi appartamento, accoglienze comunitarie e pensionati integrati, già attivi ai sensi della DGR n. 25-5079 del 2012 e s.m.i.;
- posti nell'ambito di progetti di residenze temporanee di edilizia sociale;
- appartamenti in regime di locazione agevolata,

con l'apporto di specifiche forme di sostegno con personale in possesso di adeguata esperienza e competenza.

Si prevede un cofinanziamento minimo obbligatorio ai fini dell'ammissibilità pari al 20% del costo totale previsto da ciascun Ente tramite valorizzazione risorse umane e strumentali e risorse economiche, proprie del proponente o di altri partner del progetto.

f) Procedura per la presentazione delle domande di contributi

Con successiva Determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle istanze di contributo, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi.

g) Concessione dei contributi

Con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente saranno disposti l'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti.

A seguito di presentazione e verifica delle rendicontazioni, che attestino le spese sostenute e gli interventi realizzati, sarà richiesta la restituzione di quote eventualmente non utilizzate rispetto al finanziamento assegnato ed erogato.

Al fine della presentazione delle rendicontazioni, dovrà essere prodotta la seguente documentazione, predisposta sulla base di appositi schemi regionali:

1) consuntivo finanziario delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, nel periodo di riferimento,

2) relazione attestante gli interventi realizzati.

h) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale.

La responsabile dell'istruttoria è la funzionaria Elda Capiello

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di cui al presente atto viene individuato in 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze e si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

i) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Pari Opportunità, sia l'indicazione scritta seguente: “Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, in collaborazione con la Regione Piemonte”.

l) Verifiche e controlli

In sede di erogazione del finanziamento, effettuati ai sensi dell'art. 7 del DPGR n. 10/R del 7 novembre 2016, come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Nelle modalità di gestione dei controlli, al fine di ampliare il numero dei soggetti sottoposti a controllo, si stabilisce che vengano esclusi dall'estrazione i Centri anti violenza e le Case rifugio estratti nell'ultimo controllo a campione relativo al finanziamento in oggetto.

Il finanziamento statale potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

m) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti. L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

n) Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti beneficiari dei finanziamenti, di cui al presente bando, sono tenuti al rispetto delle norme sull'obbligatorietà del C.U.P. e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, definite rispettivamente dalle seguenti disposizioni:

- Legge 17/05/1999, n. 144, art. 1, commi 1 e 5;
- Legge 27/12/2002, n. 289, art. 28, commi 3 e 5;
- Legge 16/01/2003, n. 3, art. 11;
- Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010, n. 217.
- Legge 190 del 6/11/2012.

Sulla base delle Leggi succitate, i soggetti pubblici titolari dei centri antiviolenza e delle case rifugio, beneficiari dei finanziamenti di cui trattasi, dovranno provvedere in autonomia alla richiesta del relativo C.U.P.

n) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti al Settore rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale, saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

I. i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite con LR4/2016. I dati acquisiti a seguito del presente provvedimento, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;

II. l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

III. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;

IV. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale ,

- V. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs.281/1999 e s.m.i.);
- VI. i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni;
- VII. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa invigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel 011/4321459) o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.